

COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 28-09-20

****COPIA****

Oggetto: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:30, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.

Sessione Straordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

=====

AVV. ROSSI DANIELE	P	SAVELLI FRANCO	P
PIERI FRANCESCA	P	GIUSTINI EMILIANO	P
ULIVIERI SIMONA	P	ALVIANI GILBERTO	P
GIGLIOTTI LUCIANO	P	BORRI MARZIO	A
GIRALDI LEONARDO	P	SIMI MARIO	P
CASELLI FIORENZO	P		

=====

Assiste il SEGRETARIO Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona

Presenti n. 10 - assenti n. 1 - in carica 11

Assume la presidenza AVV. ROSSI DANIELE in qualità di

SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE 2020.**

Illustra il Sindaco

Il Consigleire Alviani: la posizione dei cassonetti rimane quella di adesso o verranno rispostati?

Il Sindaco: il programma dei nuovi cassonetti dovrà prevedere anche le eventuali nuove collocazioni.

Il Consigliere Alviani: me lo chiedo soprattutto per quelli posizionati davanti la scuola sull'unico posto riservato ai disabili, forse basterebbe spostare questo dall'altra parte.

Il Sindaco: è una giusta osservazione e vedremo come risolverla.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n.

158/1999;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Seggiano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui

rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO OPPORTUNO, per il contesto sopra illustrato, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sulla base del PEF attualmente in possesso del Comune di Seggiano (anno 2019), visto che allo stato attuale quello relativo al 2020 non è ancora stato inviato dal soggetto competente a questo Ente;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 il quale ha equiparato, in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa, gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio 2020;
- il D.L. 18 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- i DPCM del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, tutti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con i DPCM sopra citati, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di alcune categorie tassativamente elencate;

DATO ATTO che si ritiene opportuno, anche in considerazione di quanto stabilito nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA, introdurre delle riduzioni in favore delle attività economiche maggiormente danneggiate dall'emergenza epidemiologica;

VISTE le deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020 nelle quali vengono individuate tra l'altro le riduzioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ed elencate nelle tabelle 1a), 1b) e 2) (obbligatorie in base alla deliberazione ARERA 158/2020);

CONSIDERATO che questo Comune intende applicare le riduzioni COVID obbligatorie previste nelle delibere ARERA di cui sopra e pertanto il tributo verrà ridotto del 25% (3 mesi periodo di chiusura), a carico delle altre utenze non domestiche, sulla parte variabile delle tariffe non domestiche limitatamente all'anno 2020 per le attività collegate nelle seguenti categorie:

- Alberghi con e senza ristorante
- Agriturismi con e senza ristorante
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- Bar, caffè, pasticcerie

che risultano, da verifiche effettuate, le sole categorie interessate all'interno del Comune di Seggiano;

RITENUTO pertanto approvare le tariffe TARI per l'anno 2020, sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2019, ultimo in possesso del Comune, redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Seggiano, comportante una spesa complessiva di €234.515,00, con decorrenza 01-01/2020, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche sono rimasti invariati, così come quelle delle non domestiche

dove sono state introdotte le nuove categorie Agriturismi con e senza ristoranti (in attuazione di quanto previsto nel Regolamento TARI);

VISTO l'articolo 11, comma 13) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 30/07/2020, che testualmente prevede: *“Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale”*;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1 , comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (*riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio*) tra cui si possono senza ombra di dubbio annoverare anche quelle dovute a periodi di chiusura imposta da leggi o norme come ad es. emergenza covid-19, o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni;

CONSTATATO che nel Comune possono esistere situazioni estremamente particolari per le quali sarebbe utile e necessario prevedere, in base a quanto stabilito dall'Art.11 comma 13), (esempio soggetti proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze), una riduzione del 100% della TARI, da finanziare con risorse a carico del Bilancio, per coloro che sono materialmente impossibilitati all'utilizzo degli immobili in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli stessi siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione che attesti il ricovero permanente in strutture socio sanitarie;

RITENUTO opportuno prevedere la riduzione di cui sopra, con un costo stimato, a carico del Bilancio di €.500,00;

VISTO altresì quanto previsto al comma 7) dell'art.11) del Regolamento TARI vigente, che prevede la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che in quella variabile, delle utenze domestiche che

abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici;

RISCONTRATO che dall'applicazione della TARES in poi la riduzione per il compostaggio è sempre stata quantificata nel 10% ed applicata ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A);

RITENUTO OPPORTUNO confermare la riduzione del 10% per il compostaggio domestico applicabile ai soli immobili abitativi (categoria catastale A), così come sempre avvenuto negli anni trascorsi;

DATO ATTO che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra trova copertura mediante ripartizione sull'intera platea dei contribuenti;

CONSIDERATO che:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno ,*

sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*- il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, il quale prevede, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATI i decreti del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020 aventi ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, rispettivamente al 31 marzo 2020 ed al 30 aprile 2020;

RILEVATO che:

- con l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato prorogato al 31 maggio 2020;
- con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, legge di conversione del D.L. n. 18/2020, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;
- con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, legge di conversione del D.L. n. 34/2020 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2020, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

ATTESO che:

- in data 20.09.2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano,

Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

- il Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15 co. 8 della L.R. n. 37/2008;
- per effetto dell'applicazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 1.06.2013 dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione;
- a far data dal 1.01.2016 il Comune di Cinigiano ha esercitato il recesso dall'Unione dei Comuni e successivamente in data 01.11.2019 il Comune di Castel del Piano è receduto dalla funzione associata dei tributi;
- l'Unione dei Comuni è pienamente operante;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana n. 45 del 30.12.2019 "Nomina Responsabile di P.O. del Servizio IV- Riscossione Tributi dell'Area 4", con il quale veniva nominata Responsabile del Servizio per tutti i Comuni dell'Unione la Dott.ssa Silvia Forti;
- la Deliberazione n. 212 del 30.12.2019 con la quale veniva nominato la Dott.ssa Forti Silvia "Nomina Responsabile di Imposta Unico per tutti i Comuni dell'Unione per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020";

VISTI:

- la L. n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il D.Lg. n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro organismi" e s.m.i.;
- il vigente "Statuto Comunale" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2001;
- il vigente "Regolamento di contabilità" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18.12.2007;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.28 del 29/06/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Esaurita la discussione la proposta viene sottoposta a votazione i cui esiti sono:
Unanimità.

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI UTILIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2020, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2019 (ultimo in possesso di questo Comune), dell'importo di €234.515,00, (approvato con Deliberazione consiliare n.22 del 26/03/2019), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI FISSARE** per l'anno 2020, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2020;
5. **DI DARE ATTO** che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario rifiuti (PEF) per il 2020 che dovrà essere inviato dall'ATO e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del Piano Finanziario 2020 (ATO 2020) e i costi determinati per l'anno 2020 (utilizzando PEF ATO 2019) mediante ripartizione fino a tre anni nei Piani Finanziari dall'anno 2021.
6. **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2020, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

7. **DI CONFERMARE** anche per il corrente anno, sulla base del vigente regolamento, art.11, comma 7), la riduzione del 10% per il compostaggio domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile, da applicarsi ai soli immobili abitativi (Categoria catastale A), con le modalità applicative previste nello stesso;
8. **DI APPLICARE** le riduzioni COVID obbligatorie, a carico delle altre utenze non domestiche, previste nelle delibere ARERA, riducendo del 25% (3 mesi periodo di chiusura) la parte variabile delle tariffe non domestiche limitatamente all'anno 2020 per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie, che risultano, da verifiche effettuate, le sole categorie interessate all'interno del Comune di Seggiano.
9. **DI STABILIRE**, per l'anno 2020, la riduzione del 100% totale, per coloro che essendo proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze, sono materialmente impossibilitati all'utilizzo delle stesse in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli immobili siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione, rilasciata dalle strutture socio sanitarie che attesti il ricovero permanente;
10. **DI DARE ATTO** che il costo della riduzione al comma precedente è complessivamente quantificato in €.500,00 e che l'amministrazione in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato previsto idoneo stanziamento il quale finanzia il costo della agevolazione sopra detta, non potendo essere a carico delle restanti utenze;
11. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
12. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con doppia votazione ai fini dell'immediata eseguibilità i cui esiti sono: **Unanimità.**

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità e l'urgenza, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 22:10.

Responsabile del Procedimento .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE IN ORDINE ALLA PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

IL RESPONSABILE

Li, 24-09-2020

F.to: DOTT.SSA FORTI SILVIA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

IL RESPONSABILE

Li, 25-09-2020

F.to: ROSI CARLA

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to: AVV. ROSSI DANIELE
Simona

IL SEGRETARIO

F.to:Dott.Ssa Barbasso Gattuso

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-10-20.

li, 09-10-20
Gattuso Simona

SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.Ssa Barbasso

=====

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li, 09-10-20

IL SEGRETARIO

=====

ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 28-09-20.


[] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione, é divenuta esecutiva il 28-09-2020.

li, 28-09-2020

SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona

=====



COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Anno 2020 su PEF 2019

PIANO FINANZIARIO 2019 – DETERMINAZIONE TARIFFE 2020

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge n.147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DL n.102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge n.147/2013 e s.m.i., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita *"IL Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158"* ed il successivo comma 652 *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"* confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

Visto il contenuto della delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita *"E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani"*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"* L'art.4, comma 3, prescrive infine che *"La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"*.

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti

L'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani (anno 2019), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente (Consiglio Comunale).

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e s.m.i., è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Per quello che attiene a tutta l'attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall'ATO Toscana Sud1 : ovvero dall'ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite un'apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia.

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato ed è sintesi dell'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell'intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi.).

Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente.

SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento.

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella determinazione delle tariffe, relativo alla gestione dei rifiuti, le informazioni tecniche ed economiche che lo stesso Ato ci ha fornito, pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al relativo documento, di seguito dettagliato e composto dal piano economico finanziario della concessione anno 2019, così come comunicato da ATO rifiuti ToscanaSud, a cui si somma il PEF servizi in economia, redatto dal Comune di Seggiano

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare novità sostanziali rispetto all'esercizio 2018: tutte le attività sono svolte avendo come unico interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana, tanto che nella previsione dei costi fornita dalla stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarica e/o altro impianto. Il Pef ATO (2019) fa registrare un incremento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, in valore assoluto di € 7.158,74;

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti le attività di coordinamento, amministrative e riscossione: quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel Pef, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Il presente Piano Finanziario si pone come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari; alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%
-

PEF ANNO 2019 COSTI

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	10.062,40 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	26.878,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	41.050,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	19.204,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di	6.579,00 €

Piano finanziario TARI

		compostaggio e trattamenti)	
CC	CARC		
Costi comuni	Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		29.073,60 €
	CGG		
	Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		48.941,00 €
	CCD		
	Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal		
	Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		3.096,00 €
CK	Amm Ammortamenti		30.423,00 €
Costi d'uso del capitale	Acc Accantonamento		4.599,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		14.609,00 €
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €
COI	COI tv		
Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf		
	Costi operati incentivanti fissi		0,00 €
AR	AR		
Proventi e ricavi	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	ARCONAI		
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing w
	b(AR)		
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €

Piano finanziario TARI

	b(1+ω)AR_{CONAI}			0,00 €
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			
RC Conguagli	R_{Ctv}			0,00 €
	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili			
	R_{Ctf}			0,00 €
	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r	0
	(1+γ)R_{Ctv}/r			0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing				
(1+γ)R_{Ctf}/r			0,00 €	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing				
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili			0,00 €
	Oneri fissi			0,00 €
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Detrazioni	D_f			0,00 €
	detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			
Limiti di crescita	p			1,70%
	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			
	TVa-1			0,00 €
Costi totali anno precedente				
Costi fissi effettivi				140.804,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente				0,00 €
TF - Totale costi fissi	ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COaI+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)R_{Ctf}/r-D_f			140.804,00 €
Costi variabili effettivi				93.711,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente				0,00 €

TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COLtv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r$	93.711,00 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	234.515,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 204.684,69	% costi fissi utenze domestiche	87,28%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,28\%$	€ 122.893,73
		% costi variabili utenze domestiche	87,28%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,28\%$	€ 81.790,96
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 29.830,31	% costi fissi utenze non domestiche	12,72%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,72\%$	€ 17.910,27
		% costi variabili utenze non domestiche	12,72%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,72\%$	€ 11.920,04

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Essendo le tariffe articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve, preliminarmente, ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi totali del servizio d'igiene ambientale: nel caso in specie i costi totali pari ad € 234.515,00 sono suddivisi in € 204.684,69 ed € 29.830,31 direttamente imputabili alle utenze domestiche e non domestiche.

Detti importi totali per tipologia d'utenza sono ulteriormente suddivisi tra costi fissi e costi variabili che rappresentano le "basi" sulle quali applicare i singoli coefficienti da utilizzare per la determinazione delle singole tariffe, sia di parte fissa, che di parte variabile.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 204.684,69	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 122.893,73
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 81.790,96

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 29.830,31	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 17.910,27
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 11.920,04

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	29.694,85	0,82	283,00	1,00	0,849744	44,275948
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	23.559,99	0,92	190,17	1,40	0,953371	61,986328
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	33.410,57	1,03	353,25	1,80	1,067361	79,696707
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	4.184,50	1,10	37,25	2,20	1,139900	97,407087
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.236,33	1,17	11,92	2,90	1,212439	128,400251
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.065,67	1,21	6,08	3,40	1,253890	150,538225
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	30,00	0,97	1,00	1,71	1,013993	75,711872
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	9.148,75	0,24	172,58	0,30	0,254923	13,282784
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	6.497,00	0,27	48,00	0,42	0,286011	18,595898
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	10.874,33	0,30	77,58	0,54	0,320208	23,909012
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	966,58	0,33	6,42	0,66	0,341970	29,222126
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	492,00	0,35	4,00	0,87	0,363731	38,520075
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	519,00	0,36	4,00	1,02	0,376167	45,161467
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni p	14,00	0,23	1,00	0,28	0,242177	12,618645

Piano finanziario TARI

1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	133,00	0,26	1,00	0,39	0,271710	17,666103
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	529,00	0,29	1,00	0,51	0,304146	22,713561
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5%	1.278,00	0,23	16,00	0,28	0,242177	12,618645
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	1.263,00	0,26	10,00	0,39	0,271710	17,666103
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	1.734,58	0,29	9,42	0,51	0,304146	22,713561
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzion	263,00	0,33	2,00	0,82	0,345493	36,594071
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduz non trovata	25,00	0,82	0,00	1,00	0,849744	44,275948
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-riduz non trovata	35,00	0,92	0,33	1,40	0,953371	61,986328
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-riduz non trovata	35,00	1,03	0,00	1,80	1,067361	79,696707
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni per uso stagionale	413,00	0,77	5,00	0,95	0,807256	42,062151
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	215,00	0,87	3,00	1,33	0,905702	58,887011
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	40,00	0,97	1,00	1,71	1,013993	75,711872
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stagi	5.388,33	0,77	59,75	0,95	0,807256	42,062151
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	11.358,17	0,87	134,08	1,33	0,905702	58,887011
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	4.798,33	0,97	49,00	1,71	1,013993	75,711872
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso	1.374,00	1,04	19,00	2,09	1,082905	92,536732
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso s	235,00	1,11	2,00	2,75	1,151817	121,980238
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Riduzione 5%	111,00	1,14	2,00	3,23	1,191196	143,011314

	immob. a disp. x u						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	801,00	0,34	2,93	0,478308	0,381711
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2.841,00	0,23	1,95	0,323561	0,254039
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	6,58	1,04	8,68	1,463060	1,130802
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	100,91	0,67	5,54	0,942548	0,721733
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	490,00	0,93	7,88	1,308313	1,026581
2 .8	UFFICI,AGENZIE	492,25	0,76	6,48	1,069159	0,844193
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	154,75	0,48	4,10	0,675258	0,534134
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	732,00	0,86	7,28	1,209838	0,948415
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	74,00	0,86	7,31	1,209838	0,952323
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	50,00	0,68	5,75	0,956616	0,749091
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.037,00	0,42	3,57	0,590851	0,465088
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.752,00	0,53	4,47	0,745598	0,582337
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,01	42,56	7,048014	5,544581
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	3,83	32,52	5,388002	4,236601
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	188,00	1,91	16,20	2,686967	2,110484
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE	0,00	1,02	8,66	1,434925	1,128196
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	0,00	0,65	5,52	0,914413	0,719128
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-Riduzione COVID	72,42	1,02	6,49	1,434925	0,846147
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione COVID	242,25	0,67	4,15	0,942548	0,541300

Piano finanziario TARI

2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Riduzione COVID	1.618,42	0,65	4,14	0,914413	0,539346
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-FABBRICATI FUORI	150,00	0,10	0,87	0,143492	0,114513
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	170,00	0,06	0,58	0,097068	0,076211
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	136,59	0,31	2,60	0,438918	0,339240
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	109,32	0,20	1,66	0,282764	0,216520
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-FABBRICATI FUORI	178,00	0,25	2,18	0,362951	0,284524
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FABBRICATI FUORI	160,00	0,20	1,72	0,286985	0,224727
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FABBRICATI FUORI	1.924,00	0,15	1,34	0,223679	0,174701
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-FABBRICATI FUORI	48,00	0,57	4,86	0,806090	0,633145
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione COV	1.587,41	0,30	1,94	0,430477	0,253844
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FABBRICATI FUORI	974,00	0,15	0,40	0,223679	0,052410
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione CO	443,00	0,20	1,24	0,282764	0,162390
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione C	2.314,18	0,19	1,24	0,274323	0,161803
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione COVID	2.443,00	1,04	6,51	1,463060	0,848102
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Riduzione COVID	322,00	5,01	31,92	7,048014	4,158436
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Riduzione COVID	188,00	3,83	24,39	5,388002	3,177451